

COPIA



Notaro

Angelo Pasquariello

N.7438 del Repertorio

N.5220 della Raccolta

Verbale delle decisioni dei soci

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Potenza

data

il 20 dicembre 2018

- diciannove dicembre duemiladiciotto -

al n. 5466/17

- 19 dicembre 2018 -

Ore - alle ore 19,35 (diciannove e trentacinque minuti).

Registro Imprese di
Potenza

Luogo - in Marsico Nuovo (PZ) al Viale Regina

il 24 dicembre 2018

Margherita n. 13/B, p.1, int. 1, nel mio studio.

prot.n.97762/2018

Notaio Rogante

Io sottoscritto **Angelo PASQUARIELLO** fu Francesco,

Notaio in Marsico Nuovo (PZ) con studio ivi, al

Viale Regina Margherita n. 13/B, p.1, int. 1,

iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala

Consilina

Consto che

si è riunita

in questo luogo ed a questa ora l'assemblea dei
soci della società cooperativa (alla quale, a
norma dello statuto, si applicano le disposizioni
sulla società a responsabilità limitata) così
individuata:

Denominazione: "NUOVO CORSO - Società cooperativa";

Sede: Marsico Nuovo (PZ) (ai soli fini della pubblicità presso il competente Ufficio delle Imprese l'indirizzo è alla via Santino 25/B); =====

Durata: 31 dicembre 2018; =====

Amministrazione: consiglio di amministrazione composto da tre membri; =====

Codice fiscale e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del registro delle Imprese della Basilicata: n. 01008840769; =====

R.E.A.: n. 74482; =====

per discutere e deliberare sul seguente =====

===== **Ordine del giorno** =====

- proroga durata e conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto; =====

- provvedimenti consequenziali. =====

===== **E' Presente** =====

RAMUNNO Carmine Salvatore, nato a Marsico Nuovo (PZ) il 21 giugno 1967, codice fiscale dichiarato RMN CMN 67H21 E976F, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la qualità presso la sede sociale. =====

===== **Identità e Testimoni** =====

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri della parte, la quale dichiara

di possedere i requisiti per i quali non è
obbligatoria l'assistenza dei testimoni, di non
richiederla e mi richiede di redigere il presente
verbale. =====

===== **Verbale** =====

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do
atto di quanto segue: =====

===== **Presidenza dell'assemblea** =====

Assume la Presidenza dell'assemblea il signor
RAMUNNO Carmine Salvatore a norma dell'articolo 25
dello statuto, il quale =====

===== **dà atto e verifica** =====

- **che** il Consiglio di amministrazione è presente
in persona di sé medesimo nonché dei consiglieri: ==

ANGERAMI Felice Antonio, nato a Potenza il 24
aprile 1966, codice fiscale NGR FCN 66D24 G942C,
(Vice Presidente); =====

CASALETTO Carmine, nato a Potenza il 15 dicembre
1972, codice fiscale CSL CMN 72T15 G942N,
(consigliere); =====

- **che** non è stato nominato l'organo di controllo
stante la non obbligatorietà; =====

===== **dà atto e accerta** =====

- **che** sono presenti e legittimati ad intervenire
in proprio i soci: =====

* **sé medesimo**; =====

* **ANGERAMI Felice Antonio** (innanzi generalizzato); =

* **ALIANDRO Maria** (nata a Marsico Nuovo - PZ - il 6
luglio 1958); =====

* **MARSICOVETERE Mario** (nato a Marsico Nuovo - PZ -
il 30 novembre 1965); =====

* **MERLO REMO** (nato a Marsico Nuovo - PZ - il 5
settembre 1963); =====

- **che**, quindi, sono presenti e legittimati, in
persona tutti i soci; =====

- **che** tutti i soci sono stati informati della
riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine
del giorno e nessuno si è opposto alla trattazione
degli stessi. =====

Il tutto come risulta dal foglio delle presenze
redatto dal Presidente e che verrà conservato tra
gli atti sociali e, pertanto, =====

===== **dichiara** =====

regolarmente costituita l'assemblea totalitaria
della società cooperativa NUOVO CORSO - Società
cooperativa ed atta a deliberare sul prescritto
ordine del giorno. =====

===== **Discussione** =====

Apri la discussione il Presidente per discutere e
deliberare sull'unico punto posto all'ordine del

* sé medesimo; =====

* **ANGERAMI Felice Antonio** (innanzi generalizzato); =

* **ALIANDRO Maria** (nata a Marsico Nuovo - PZ - il 6
luglio 1958); =====

* **MARSICOVETERE Mario** (nato a Marsico Nuovo - PZ -
il 30 novembre 1965); =====

* **MERLO REMO** (nato a Marsico Nuovo - PZ - il 5
settembre 1963); =====

- **che**, quindi, sono presenti e legittimati, in
persona tutti i soci; =====

- **che** tutti i soci sono stati informati della
riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine
del giorno e nessuno si è opposto alla trattazione
degli stessi. =====

Il tutto come risulta dal foglio delle presenze
redatto dal Presidente e che verrà conservato tra
gli atti sociali e, pertanto, =====

===== **dichiara** =====

regolarmente costituita l'assemblea totalitaria
della società cooperativa NUOVO CORSO - Società
cooperativa ed atta a deliberare sul prescritto
ordine del giorno. =====

===== **Discussione** =====

Apri la discussione il Presidente per discutere e
deliberare sull'unico punto posto all'ordine del

giorno e, fa presente agli intervenuti che la durata della cooperativa in sede di atto costitutivo era stata fissata al 31 dicembre 2018 e che, pertanto, stante la prossima scadenza propone di prorogarla sino al 31 dicembre 2100. ===

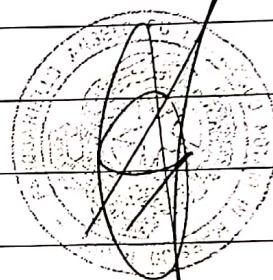
A tal fine, fa presente agli intervenuti che, in data 31 marzo 2005, in sede di approvazione del nuovo statuto conforme alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, per mero ed involontario errore lo statuto aggiornato veniva allegato con l'erronea data di scadenza al 21 dicembre 2018. Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di delibera. =====

L'assemblea straordinaria della cooperativa NUOVO CORSO - Società cooperativa =====

===== **Delibera** =====

- di prorogare la durata della cooperativa sino al 31 dicembre 2100; =====

- di modificare l'art. 2 dello statuto che, pertanto, avrà il seguente tenore: "La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci



dissenzienti.";

- di dare mandato al Presidente a dare esecuzione
al deliberato assembleare.

Approvazione

Tale testo di delibera viene approvato
all'unanimità.

Accertamento dei risultati

Il Presidente si accerta che il voto è stato
espresso in modo palese per alzata di mano con i
seguenti risultati:

favorevoli: tutti;

astenuti: nessuno;

dissenzienti: nessuno.

Proclamazione

Il Presidente proclama i risultati delle votazioni
e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20,05
(venti e cinque minuti).

Statuto

Si allega sub "A" lo statuto nella sua versione
aggiornata.

Comunicazione Unica ex art. 9 D.L. 31 gennaio 2007

n. 7 conv. in L. 2 aprile 2007 n. 40

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da
me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio
2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.

40, la parte dichiara che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica. =====

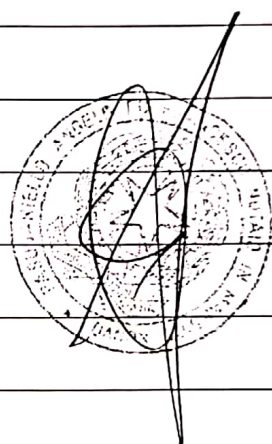
===== **Atto** =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettronico, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli di cui, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore 20,05 (venti e cinque minuti). =====

In originale firmato: =====

Ramunno Carmine Salvatore =====

Notaio Angelo Pasquariello segue sigillo =====



Allegato "A" al n. 7438 del Repertorio ed al n.

5220 della Raccolta =====

===== S T A T U T O =====

===== TITOLO I =====

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 (Costituzione e denominazione) =====

E' costituita con sede nel comune di MARSICO NUOVO

(PZ), la società cooperativa denominata "NUOVO

CORSO - Società cooperativa". =====

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,

succursali, agenzie, rappresentanze ed unità

locali, comunque denominate, sia in Italia che

all'estero, nei modi e termini di legge. =====

Art. 2 (Durata) =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100

e potrà essere prorogata con deliberazione

dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i

soci dissenzienti. =====

===== TITOLO II =====

SCOPO - OGGETTO =====

Art. 3 (Scopo mutualistico) =====

La Cooperativa, che svolge la propria attività

senza fini di speculazione privata, ha per scopo

mutualistico quello di procurare ai soci

favorevoli occasioni e condizioni di lavoro

tendenti alla continuità di occupazione alle
migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. =====

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il
socio lavoratore, in conformità alla legge 3
aprile 2001 n. 142, oltre all'instaurazione del
rapporto associativo, stabilisce un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata od
autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o
comunque consentita dalla normativa tempo per
tempo vigente. =====

La cooperativa, pertanto, si avvale nello
svolgimento della propria attività, delle
prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro
svolgere la propria attività anche con i terzi e
pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di
terzi. =====

La Cooperativa con delibera dell'organo
amministrativo potrà aderire ad associazioni
nazionali di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo ed alle loro strutture territoriali e
settoriali. =====

Art. 4 (Oggetto sociale) =====

Considerata l'attività mutualistica, così come
definita all'articolo precedente, ed in conformità

agli interessi ed ai requisiti dei propri soci, la

Cooperativa ha come oggetto: =====

- l'esecuzione, per conto di Enti pubblici e di privati, di lavori di pulizia di locali, manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili e strutture diverse, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, manutenzione di parchi, giardini, strutture sportive, gestione di impianti e di servizi, lavori di movimento terra, di costruzione di acquedotti e fognature, di strade, di impianti elettrici e termici, di manufatti edilizi e di qualsiasi altro intervento manutentivo; =====

- la conduzione diretta o per conto terzi di attività agricole connesse all'agricoltura; =====

- la gestione di attrezzature ed impianti per attività turistico-sportive; =====

- organizzare manifestazioni promozionali, mostre, fiere, ed esposizioni di qualsiasi natura e genere. =

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei

confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. =====

La cooperativa può ricevere versamenti a fondo perduto o finanziamenti con obbligo di restituzione da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. =====

Art. 5 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica) =====

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole

inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'organo amministrativo dovrà

predisporre i regolamenti interni, richiamati dal

presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o

altri che riterrà opportuni per meglio

disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti

all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze

previste per le modifiche dello statuto. =====

Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme

previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - (Normativa applicabile) =====

Alla cooperativa si applicano, per quanto non

previsto nel presente statuto, la legislazione in

materia cooperativistica, le disposizioni del

codice civile sulle società cooperative e, in

quanto compatibili, quelle sulla società a

responsabilità limitata. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Art. 7 (Soci ordinari) =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti

i soci hanno i requisiti previsti dall'art. 2522

C.C.. =====

Se il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. =====

Possono essere soci coloro che esercitano un mestiere una professione o un'arte attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale e conoscenze tecniche, possono partecipare direttamente allo svolgimento delle attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero coloro che abbiano interesse a conseguirle. =====

Possono, inoltre, essere ammessi quali soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano al suo interno attività tecnica ed amministrativa. =====

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. =====

Art. 8 (Categoria speciale di soci) =====

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci

in una categoria speciale in ragione
dell'interesse: =====

a) alla loro formazione professionale; =====

b) al loro inserimento nell'impresa. =====

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale
non potrà in ogni caso superare un terzo del
numero totale dei soci. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi
coloro che, in ragione di uno degli interessi di
cui innanzi, siano in grado di contribuire al
raggiungimento degli scopi sociali. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale
categoria speciale, nei limiti di legge, viene
fissata dall'organo amministrativo al momento
dell'ammissione. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha
diritto di voto solo nelle deliberazioni relative
all'approvazione del bilancio e non può
rappresentare altri soci. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non
possono essere eletti nell'organo amministrativo
della Cooperativa e non godono dei diritti di cui
all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal
presente statuto, il socio appartenente alla

categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno centottanta (180) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine . =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto: =====

a) nel caso di interesse alla formazione:
l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. ==

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo, e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio

appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere di tutti i diritti che spettano ai soci ordinari. =====

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. =====

Art. 9 (Domanda di ammissione) =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; =====

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 103,29 e nè superiore ai limiti di legge. =====

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci. =====

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art. 10 (Obblighi dei soci) =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto; =====

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; ===

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art. 11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) ===

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno a vincolo e/o cedere, anche in parte, le proprie quote di partecipazioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo,

le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.9), controfirmata per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. =====

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie partecipazioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. =====

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte. =====

Art. 13 (Recesso del socio) =====

Il socio può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a

possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. =====

Art. 18 (Bilancio di esercizio) =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

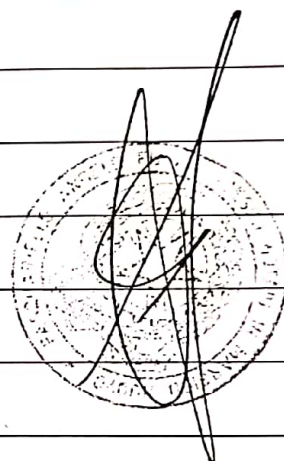
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi secondo i principi di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo



sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge; =====

c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente; =====

d) ad eventuale ripartizione di ritorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal seguente art. 19); =====

e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; ===

f) la restante parte a riserva straordinaria. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. =====

La ripartizione dei ristorni ai soci è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b). =====

Art. 19 (Ristorni) =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'organo amministrativo in ordine all'erogazione dei ristorni ai soci, nel rispetto

dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. In ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c..

L'Assemblea può deliberare l'erogazione del ristorno a favore dei soci mediante erogazione diretta o aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio. =====

===== TITOLO V =====

===== ASSEMBLEA =====

Art. 20 (Competenze dell'assemblea) =====

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti. =====

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie: =====

- 1) approvazione del bilancio; =====
- 2) nomina e revoca dell'Organo amministrativo; =====
- 3) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; =====

- 4) determinazione dei compensi per gli Amministratori e per i Sindaci; =====
- 5) approvazione dei regolamenti interni; =====
- 6) deliberazioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- 7) modificazioni dello statuto; =====
- 8) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; =====
- 9) scioglimento anticipato della società; =====
- 10) responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. =====

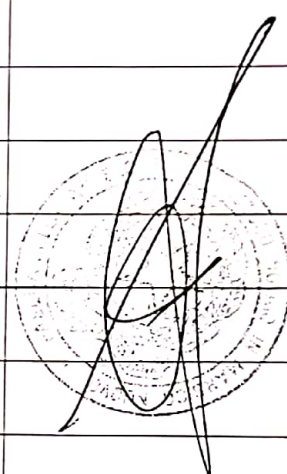
L'Assemblea delibera inoltre su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione. =====

Art. 21 (Convocazione) =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, tutte le volte che questi lo creda necessario o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un terzo dei voti, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del

territorio italiano mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, con avviso da spedire a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a company seal or official stamp, though the details are not clearly legible. The signature is a stylized, cursive script.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. =====

Art. 23 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

responsabilità limitata in quanto compatibili. In

particolare il recesso del socio è consentito: =====

a) al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) al socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata a/r alla Società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione, comunicando nei sessanta (60) giorni successivi, e sempre a mezzo di lettera raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo

amministrativo potrà, su richiesta
dell'interessato, far decorrere l'effetto del
recesso dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda. =====

Art. 14 (Esclusione) =====

L'esclusione può essere deliberata dall'organo
amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla
legge, nei confronti del socio: =====

a) che non sia più in grado di concorrere al
raggiungimento degli scopi sociali, oppure che
abbia perduto i requisiti richiesti per
l'ammissione; =====

b) che risulti gravemente inadempiente per le
obbligazioni che derivano dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti o che ineriscano il
rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
adottate dagli organi sociali; =====

c) che non osservi il presente statuto,
regolamenti sociali, le deliberazioni adottate
dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo
amministrativo di accordare al socio un termine
non superiore a 60 giorni per adeguarsi; =====

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo
amministrativo con termine di almeno 30 giorni,
non adempia al versamento del valore delle quote

sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla
società a qualsiasi titolo; =====

e) che svolga o tenti di svolgere attività in
concorrenza con la Cooperativa; =====

f) che sia dichiarato interdetto, inabilitato,
fallito o subisca una condanna ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi. =====

La relativa deliberazione va comunicata con
raccomandata a/r al socio che, nei sessanta (60)
giorni dal ricevimento della comunicazione può
proporre opposizione al Tribunale. =====

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del
provvedimento nel libro dei soci, che sarà
eseguita senza indugio dall'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina
contestualmente anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti. =====

Art. 15 (Morte del socio) =====

In caso di morte del socio agli eredi o ai
legatari spetta la liquidazione della
partecipazione sociale del "de cuius". =====

L'erede od il legatario che abbia i requisiti
stabiliti dal presente statuto per assumere la

qualità di socio può subentrare nella partecipazione del dante causa. In tal caso entro e non oltre centottanta giorni dall'accettazione del legato o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale. == Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in società devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla

partecipazione sociale stessa (ivi compresi i
ristorni) fermo restando che i diritti
patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi
diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso
eccedere le quantità spettanti al dante causa. =====

Art. 16 (Liquidazione della quota) =====

Il socio receduto od escluso, ovvero gli eredi o i
legatari del socio defunto hanno diritto alla
liquidazione della quota mediante il rimborso
della partecipazione interamente liberata ed
eventualmente rivalutata. =====

La liquidazione della quota comprensiva di quanto
sopra al netto delle perdite imputabili a capitale
è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in
cui si sono verificati o hanno avuto effetto le
cause di scioglimento del singolo rapporto
sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato
dalla società cooperativa entro centottanta giorni
dall'approvazione del bilancio. =====

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi
cinque anni dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta
efficace la causa di scioglimento del singolo
rapporto sociale, ed il relativo valore è devoluto
a riserva legale. Il socio uscente o gli eredi di

quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società. ===

===== TITOLO IV =====

= PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - =

===== ESERCIZI SOCIALI =====

Art. 17 (Patrimonio sociale) =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 103,29 né superiore ai limiti di legge; =====

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10); =====

d) dalla riserva straordinaria; =====

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. =====

Le riserve sono indivisibili e, pertanto, non

deposito o di pubblicazione. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione. =====

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. =====

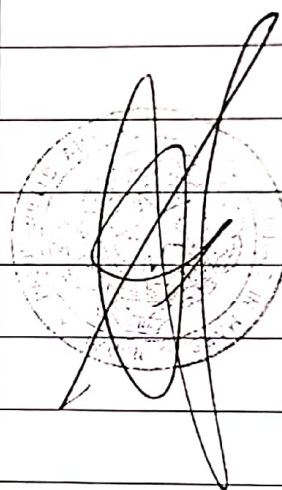
In tal caso, è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ==

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione,



qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 24 (Voto) =====

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini secondo che collaborano all'impresa. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in mancanza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. ===
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

===== TITOLO VI =====

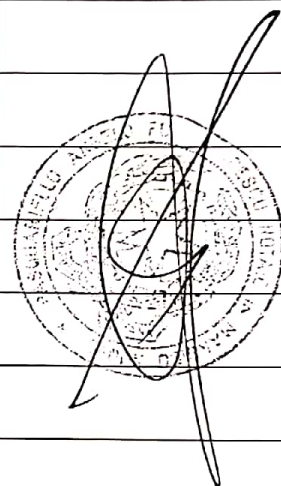
===== AMMINISTRAZIONE =====

Art. 26 (Amministrazione) =====

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta volta il numero. =====

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci. =====

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili. L'Assemblea



determina il compenso degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

Art.27 (Consiglio di Amministrazione, convocazioni e deliberazioni) =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore. =====

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. ==

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo raccomandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

Anche in mancanza di formale convocazione il

Consiglio sarà validamente costituito ed idoneo a deliberare quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. =====

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

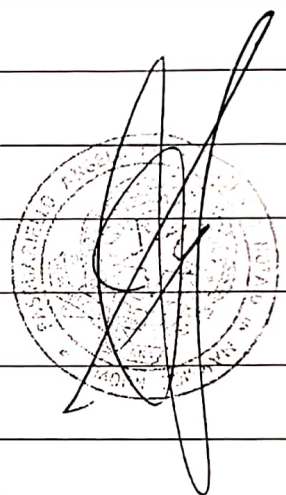
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. =====

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: =====

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; =====

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di



verbalizzazione; =====

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Art. 28 (Integrazione o sostituzione dell'organo amministrativo) =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla

sostituzione. =====

Art. 29 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) =====

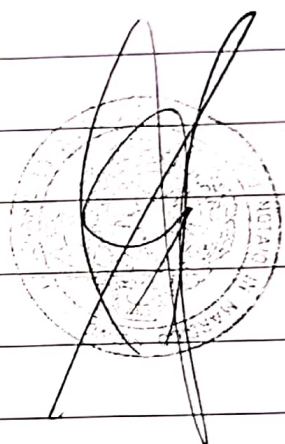
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

Art. 30 (Rappresentanza) =====

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. =====



L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. =====

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. =====

===== TITOLO VII =====

===== ORGANO DI CONTROLLO =====

Art. 31 (Collegio Sindacale) =====

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. =====

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. =====

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

Essi sono rieleggibili. =====

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero

periodo di durata del loro ufficio. =====

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

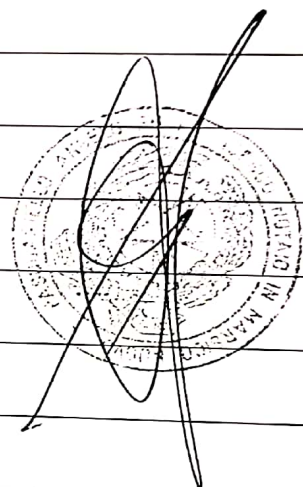
===== TITOLO VIII =====

===== SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

Art. 32 (Cause di scioglimento) =====

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. =====

L'assemblea che delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità di liquidazione. =====



Art. 33 (Liquidazione del patrimonio) =====

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c., nel seguente ordine: =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati; =====

- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) =====

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto: =====

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =====

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, =====

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

Art. 35 (Agevolazioni finanziarie) =====

La società intende avvalersi di ogni contributo e
beneficio fiscale e finanziario previsti dalle
normative, sia comunitarie, sia nazionali, sia
regionali, emanate od emanande nonchè dei
contributi erogati da altri organismi. =====

In originale firmato: =====

Ramunno Carmine Salvatore =====

Notaio Angelo Pasquariello segue sigillo =====

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI 2 (due)
FOGLI PER IL TOTALE DI 7 (sette)
E CONDOTTA ALLO STATO DI ed allegato
CANTIERE DI LAVORO DI 11 GEN. 2019

